



DETERMINAZIONE n. 5 del 9/1/2012

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Abruzzo – Sezione staccata di Pescara promosso dalla Società Tamarete Energia S.r.l. contro Comune di Ortona + 2. Nomina avvocato dell'Ente.

L'anno duemiladodici il giorno 9 del mese di gennaio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27.12.2011;

RICHIAMATE

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

RILEVATO che in data 02.01.2012 veniva notificato a questo Ente il ricorso introduttivo presentato dalla Tamarete Energia Srl per ottenere l'annullamento della nota sindacale n.21504 di prot. del 21.10.2011 con la quale venivano dettate dal Sindaco di Ortona le prescrizioni di cui agli artt. 216 e 217 del R.D.1265/1934 ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla predetta Società;

RITENUTO, al fine di salvaguardare i legittimi interessi del Comune di Ortona, necessario resistere nel procedimento che occupa, apparendo la situazione giuridica dell'Ente pienamente legittima;

CONSIDERATO

- che con determina n.125 del 23.2.2010 sono stati affidati i servizi legali di patrocinio del Comune di Ortona, per controversie in materia civile e del lavoro, all'avv. Dario Giuseppe Rapino;
- che con determina n. 148 del 22.2.2011, è stato rinnovato l'incarico al predetto professionista

RITENUTO opportuno incaricare l'Avv. Dario Giuseppe Rapino, per la resistenza nel citato giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente;

DETERMINA

- 1) Resistere nel giudizio avverso il ricorso presentato dalla Società Tamarete Energia Srl, innanzi al T.A.R. Abruzzo – Sez. staccata di Pescara per i motivi esposti in narrativa;
- 2) Nominare quale difensore dell'Ente, l'Avv. Rapino Dario Giuseppe;
- 3) Dare atto che al connesso conferimento del mandato al predetto professionista provvederà il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente;
- 4) Stabilire che per il compenso al professionista, nel caso in cui le spese legali rimanessero in capo a questo Ente, si corrisponderà una parcella commisurabile ai minimi della tariffa professionale vigente, comunque nei limiti dello schema di contratto di affidamento già sottoscritto dalle parti;
- 5) Prelevare, per tale esigenza, la somma di €500,00 lorde dalla determina di impegno n.961 del 30.12.2011;

6) Procedere con successivo atto a liquidare la spesa.

Il Compilatore
(P.M.)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Dott. Domenico Galanti

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

ORTONA, 9 gennaio 2012

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Dott. Angelo Radoccia

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993